

Allegato 3

ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI

	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997
	originario	aggiornato	
Interessi di dilazione e differimento	126.000.000	9.000.000	30.439.635
Varie.....	25.000.000	13.200.000	12.164.000
TOTALE.....	151.000.000	22.200.000	42.603.635

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Allegato 4

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	impegnate (3)	meno: rateo al 31.12.1996 (4)	più: rateo al 31.12.1997 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
RATE DI PENSIONI						
Onere complessivo.....	250.357.000.000	254.870.704.000	256.813.114.425	-967.296.000	704.900.000	256.550.718.425
meno:						
- Assegno nucleo familiare a carico Gestione prestazioni temporanee lav. dipendenti.....	-949.000.000	-1.250.000.000	-1.009.630.370			-1.009.630.370
netto.....	249.408.000.000	253.620.704.000	255.803.484.055	-967.296.000	704.900.000	255.541.088.055
meno:						
- Maggiori oneri pensionistici art. 23 D.P.R. n.649/1972.....	-8.851.000.000	-8.677.000.000	-8.739.107.703	-	-	-8.739.107.703
- Maggiorazioni ex comb.it- art. 6, L. 140/85 e successive.....	-552.000.000	-567.000.000	-533.114.585	-	-	-533.114.585
- Miglioramenti pensioni - art. 2bis DL 22/12/90 convertito con legge n. 27/2/91, n. 59.....	-3.928.000.000	-3.780.000.000	-3.693.000.000	-	-	-3.693.000.000
- Miglioramenti pensionistici di cui all'art. 11, 5° comma, L.537/93.....	-124.000.000	-121.000.000	-118.000.000	-	-	-118.000.000
Rate pensioni carico gestione.....	235.953.000.000	240.475.704.000	242.720.261.767	-967.296.000	704.900.000	242.457.865.767
ONERE PRESTAZIONI CAPITALE.....	30.000.000.000	18.397.000.000	21.135.202.887	-	-	21.135.202.887
sub totale.....	265.953.000.000	258.872.704.000	263.855.464.654	-967.296.000	704.900.000	263.593.068.654
PREVENZIONE CURA INVALIDITA' PREST. ECON. E ACCESSORIE.....	25.000.000	3.000.000	0	-	-	0
TOTALE	265.978.000.000	258.875.704.000	263.855.464.654	-967.296.000	704.900.000	263.593.068.654

TRASFERIMENTI PASSIVI

Allegato 5

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1997		CONSUNTIVO 1997			
	originario (dato economico) (1)	aggiornato (dato economico) (2)	impegnati (3)	meno: rateo al 31.12.1996 (4)	piu': rateo al 31.12.1997 (5)	TOTALE (dato economico) (6=3-4+5)
ALLO STATO:						
- Somme da trasferire ai sensi dell'art. 1 duodecies della legge n.641/1978 (gia' contribuzione destinata all'ONPI).....	110.000.000	112.000.000	116.165.000	-	-	116.165.000
- per valori di copertura di periodi assicurativi	35.000.000	425.000.000	25.443.800			25.443.800
TOTALE.....	145.000.000	537.000.000	141.608.800	-	-	141.608.800
AD ALTRI ENTI:						
- Contribuzione a favore degli Istituti di patronato e assistenza sociale.....	84.000.000	85.000.000	87.511.000	-	-	87.511.000
- Contribuzione a favore Istituto medicina sociale.....	600.000	600.000	650.000	-	-	650.000
- Somme da trasferire alla CONSAP per contributi affe- renti l'assicurazione mista sulla vita	1.815.500.000	1.842.674.000	1.906.479.000	-260.326.000	241.180.000	1.887.333.000
TOTALE.....	1.900.100.000	1.928.274.000	1.994.640.000	-260.326.000	241.180.000	1.975.494.000
TOTALE COMPLESSIVO.....	2.045.100.000	2.465.274.000	2.136.248.800	-260.326.000	241.180.000	2.117.102.800

PAGINA BIANCA

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Nel corso dell'anno 1997 il Fondo di previdenza dazieri è stato interessato da alcuni provvedimenti legislativi di carattere generale che hanno inciso e incidono sulla gestione del Fondo medesimo.

Per quanto riguarda la parte contributiva , trattandosi di fondo sostitutivo dell'AGO, si rendono applicabili anche agli iscritti al Fondo le disposizioni contenute nel D.L.vo 184 del 30.4.1997 concernente nuove norme per i riscatti e le ricongiunzioni delle posizioni assicurative nel F.P.L.D. e nei Fondi sostitutivi amministrati dall'Istituto.

In particolare si richiamano le disposizioni contenute nel citato decreto concernente il riscatto dei corsi universitari di studio (diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca) ed il riscatto per periodi di lavoro prestato all'estero nonché quelli riguardanti i criteri per la determinazione dell'onere di riscatto per i quali il decreto conferma per i periodi collocati temporalmente prima del 31.12.1995 il criterio di calcolo in termini di riserva matematica, mentre per i periodi collocati dopo il 31.12.1995 il corrispondente onere, per espressa disposizione di legge, viene commisurato all'aliquota vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta al Fondo da applicarsi alla retribuzione inerente ai 12 mesi antecedenti la domanda.

Per la parte pensionistica è da menzionare la legge 8 agosto 1995, n.335, del 16 agosto 1995 contenente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare che ha previsto l'emanazione di un decreto legislativo attuativo della delega conferita dall'art. 2, comma 22, della predetta legge n. 335/1995, in materia di armonizzazione del regime pensionistico per gli iscritti al Fondo di

previdenza Dazieri con la normativa di carattere generale, che inciderà profondamente sulla gestione del Fondo medesimo.

La legge 8 agosto 1996, n. 417, ha prorogato i termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla menzionata legge n. 335/1995.

Agli iscritti al Fondo Dazieri, per il trattamento di pensione di anzianità si applicano, ove più favorevoli, le disposizioni riguardanti i dipendenti civili dello Stato, sia ai fini del diritto sia ai fini della decorrenza delle prestazioni.

Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, le decorrenze dei pensionamenti di anzianità previste dai commi 26, 27, 29 e 30 della legge n.335/1995 debbono intendersi come termini iniziali a partire dai quali gli interessati che si trovino nelle condizioni richieste possono accedere al pensionamento.

Pertanto, i lavoratori che hanno maturato i requisiti per conseguire la pensione di anzianità da una determinata decorrenza hanno potuto liquidare la pensione anche da un qualsiasi mese successivo, qualora abbiano protratto il rapporto di lavoro oltre la prima decorrenza utile.

Ha trovato altresì applicazione il decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, recante disposizioni urgenti in materia di trattamenti pensionistici anticipati, entrato in vigore il giorno stesso della sua applicazione avvenuta lo stesso 3 novembre.

L'articolo 1 dispone che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino a quella di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e' sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a

trattamenti pensionistici di anzianita' anticipati rispetto all'eta' pensionabile o all'eta' prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti. La sospensione non ha trovato applicazione ai lavoratori per i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Per effetto delle anzidette disposizioni, non si e' proceduto al riconoscimento del diritto a trattamenti pensionistici di anzianita', fra l'altro, a carico dei Fondi speciali di previdenza sostitutivi dell'A.G.O. con decorrenza successiva al 2 novembre 1997, e quindi aventi decorrenza dal 1° dicembre 1997 e fino all'1.1.1998, data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 1998 e della legge ad essa collegata.

A norma dell'articolo 1 del decreto n. 375 la sospensione del pensionamento di anzianita' non e' stata applicata nei confronti dei lavoratori per i quali anteriormente alla data del 3 novembre 1997 sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro.

Pertanto, i lavoratori dipendenti che abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 2 novembre 1997 hanno conseguito la pensione di anzianita' con la decorrenza di legge sempre che risultino verificate le condizioni previste dalle disposizioni vigenti, anche se tale decorrenza si collochi a partire dal 1° dicembre 1997.

Si richiamano, in particolare, della predetta legge n.335/1995:

- L'art. 1, comma 17, il quale dispone che, con decorrenza 1° gennaio 1996 l'incremento delle settimane di riferimento delle retribuzioni pensionabili, già previsto nella misura del 50 per cento nei casi regolati dall'art. 7 comma 3 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è sostituito dalla misura del 66,6 per cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione con arrotondamento per difetto.

- l'art. 1, comma 41, il quale dispone che la disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime della assicurazione generale obbligatoria e' estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minore eta', studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata al 70% limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilita' non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore eta', studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui sopra è cenno. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali piu' favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti;

- l'art. 1, comma 43, della legge n. 335, il quale dispone che le pensioni di inabilità, le pensioni ai superstiti e gli assegni ordinari di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

In considerazione dell'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti vigente nel regime generale a tutte le forme esclusive e

sostitutive di detto regime, disposto dal comma 41 del citato art. 1, il comma 43 in esame trova applicazione ai Fondi sostitutivi esclusivamente per quanto concerne la pensione di reversibilità.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 41 e 43 hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 1995.

Va ricordato che hanno continuato a trovare applicazione, per le parti non modificate dalla predetta legge n.335/1995, le sottoelencate disposizioni:

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, recante norme per il riordino del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica;

- la legge 23 dicembre 1994 n. 724, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e contenente norme in materia pensionistica.

In materia di attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, si segnala la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, all'art. 1, comma 181, così come risulta modificato dall'art. 3-bis della legge 28 maggio 1997, n. 140, di conversione del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, ha stabilito che il pagamento degli arretrati maturati fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato in contanti in sei annualità.

Il comma 182 dell'art. 1 della citata legge n. 662/1996, nel testo modificato dall'art.

3-bis della legge n. 140/97, ha disposto che il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilit  alla data del 30 marzo 1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione al trattamento minimo   stata effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 non hanno concorso ne' gli interessi legali ne' la rivalutazione monetaria.

Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsarsi, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente.

Con la prima annualit  sono stati corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1  gennaio 1996 alla data di pagamento.

Da segnalare, infine, il decreto ministeriale 20 novembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1  dicembre 1997 che ha stabilito nella misura del 3,9 la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1997, in luogo della percentuale del 3,8 fissata in via previsionale dal decreto ministeriale 20 novembre 1996.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA

**FONDO DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DALL'ENEL
E DALLE AZIENDE ELETTRICHE
PRIVATE**

RENDICONTO DELL'ANNO 1997

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 1997 del Fondo elettrici presenta un disavanzo economico di esercizio di 1.756 miliardi.

L'assegnazione dell'anno al fondo di riserva legale previsto dalla legge n. 1079/1971 risulta pari a 351 miliardi.

Il conseguente risultato netto negativo di esercizio ammonta pertanto a 1.405 miliardi.

Per effetto di tale risultato, come si evince dal prospetto che segue, la situazione patrimoniale negativa al 31 dicembre 1997, al netto del predetto fondo di riserva di 2.901 miliardi, ascende a 5.534 miliardi.

RISULTATI DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in miliardi di lire)

ANNO	ENTRATE	USCITE	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIM.LE NETTA A FINE ANNO
1993	1.542	1.951	-409	-1.452
1994	1.593	2.159	-566	-2.018
1995	1.584	2.584	-1.000	-3.018
1996	1.669	2.780	-1.111	-4.129
1997	1.741	3.146	-1.405	-5.534

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi:

- ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per l'anno 1997 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per l'anno 1996;
- alla situazione patrimoniale risultante all'inizio e alla fine degli anni 1996 e 1997.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione delle predette poste di bilancio si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1997, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macro-economico" rispetto ai dati previsti originariamente.